DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2000

recante modifica dell'allegato I, capitolo 14, della direttiva 92/118/CEE del Consiglio che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE

[notificata con il numero C(2000) 3866]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/7/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE [1], modificata da ultimo dalla decisione 1999/724/CE della Commissione [2], in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) È necessario eliminare alcune discrepanze linguistiche esistenti tra il testo in lingua tedesca e le altre versioni per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di stallatico liquido non trasformato e, in considerazione dei possibili rischi di malattia, è opportuno introdurre restrizioni più efficaci ai movimenti in questione.

(2) In questi movimenti transfrontalieri si deve tener conto della situazione sanitaria degli Stati membri.

(3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I, capitolo 14, parte I.A, della direttiva 92/118/CEE, il punto 1, lettera a), è sostituito dal testo seguente:

«1. a) Gli scambi di stallatico liquido non trasformato di specie diverse dai volatili da cortile e dagli equidi sono vietati, fatta eccezione per lo stallatico:

orginiario di una zona non soggetta a restrizioni per una malattia trasmissibile grave,

e

destinato allo spargimento, sotto controllo dell'autorità competente, su terre appartenenti alla stessa azienda, separate o meno, situate a cavallo della frontiera tra due Stati membri e distanti non più di 25 chilometri. Il conduttore dell'azienda che chiede il riconoscimento deve conservare i documenti relativi a tali movimenti transfrontalieri. L'autorità competente tiene un registro delle aziende riconosciute.»

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1º gennaio 2001.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

[1] GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.
[2] GU L 290 del 12.11.1999, pag. 32.